SSIC – Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Quadri dell'edilizia Svizzera
Sindacato Unia
Sindacato Syna

CONVENZIONE ADDIZIONALE 23
al
Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione (capi muratori e capi fabbrica; contratto quadri della costruzione)

del 27 gennaio 2023

tra

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

da un lato

e

Quadri dell'edilizia Svizzera
Rötzmattweg 87, 4600 Olten

e

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20, 3015 Berna

e

Sindacato Syna
Römerstrasse 7, 4600 Olten

dall'altra

Capitolo I: Scopo ed estensione dell'accordo

Il presente accordo disciplina adeguamenti materiali e l'adeguamento dei salari minimi a partire dal 1.1.2023 nel contratto quadri della costruzione.

Capitolo II: Il contratto quadri della costruzione e gli adeguamenti salariali

Art. 1 Contenuto

Il contenuto del contratto quadri della costruzione corrisponde al testo del contratto quadri della costruzione valido al 31.12.2022 e a tutte le sue appendici e agli accordi protocollari validi al 31.12.2022 con le seguenti modifiche.

Art. 2 Salario minimo

I salari minimi giusta l'art. 10.2.1 e l'Appendice 3 del contratto quadri della costruzione (stato al 31.12.2022) registrano un aumento di CHF 100,00 mensili e per analogia i salari orari (con arrotondamento matematico a CHF 0.05) con effetto dal 1° gennaio 2023. Le tabelle corrispondenti sono riportate nell'Appendice I.

Articolo 3 Altre modifiche

Art. 8.1.1 Contratto quadri della costruzione
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc.

Art. 8.2.1 Contratto quadri della costruzione
L'orario di lavoro settimanale viene fissato in un calendario di lavoro. Se esiste un contratto nazionale mantello (CNM), la fissazione e le modifiche di questo calendario avvengono secondo questo contratto. In caso contrario, l'impresa deve fissare entro e non oltre la fine di aprile un calendario delle ore di lavoro per l'anno di conteggio successivo.

Art. 8.2.5 Contratto quadri della costruzione
Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine del periodo di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il trasferimento di ore in difetto si applica l'art. 8.6.

Art. 8.6 Contratto quadri della costruzione – ore supplementari e ore in difetto
Art. 8.6.1: Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (art. 8.6.2). Se esiste un CNM, la variante applicabile nell'impresa è

determinata dal CNM. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. In assenza di un CNM e se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

Art. 8.6.2 Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo due ore, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore nella variante a) e a 80 ore nella variante b). Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Per la variante b), le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto, fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

Art. 8.6.2bis Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a a partire da un grado di assunzione del 70%.

Art. 8.6.3: Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Art. 8.6.4: Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine d'aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %. Per il riporto delle ore in difetto si applica l'art. 8.6.2, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

Art. 8.6.5: In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal art. 8.6.4.

Art. 9.1 Contratto quadri della costruzione
Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un'indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:

a) Matrimonio del lavoratore: fino a 2 giorni;
b) Matrimonio in famiglia: 1 giorno;
c) Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio: 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall'articolo 329g CO. L'indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro.

d) [...]

Art. 10.4.1 Contratto quadri della costruzione
Se un rapporto di lavoro si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario mensile medio. Dalla tredicesima mensilità vengono dedotte le trattenute usuali.

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l'intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Art. 10.4.2 Contratto quadri della costruzione
Se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all'8,33% del salario determinante percepito nell'anno civile considerato. È fatto salvo il versamento semestrale o mensile della tredicesima mensilità (cfr. art. 10.4.1).

Art. 12.2.3 Contratto quadri della costruzione
Se i lavoratori, su esplicita richiesta dell'impresa, fanno uso della propria autovettura, hanno diritto a un'indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

Art. 26.3 Contratto quadri della costruzione
I datori di lavoro e i loro dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto dei quadri della costruzione devono versare contributi al Parifonds Edilizia per coprire i costi di formazione e di formazione continua. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a unfondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Canton Ginevra, «Fonsopar» nel Canton Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Canton Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).

Art. 26.5 Contratto quadri della costruzione
Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7% del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5% del salario determinante dei capi muratori e dei capi fabbrica sottoposti al contratto quadro.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all'AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori che non soggiacciono all'obbligo AVS, il contributo alle

spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l'anno.

Capitolo IV: Disposizione finale ed entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2023, con riserva dell'approvazione degli organi delle associazioni competenti.

Zurigo, 27 gennaio 2023

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC

Bernhard Salzmann Gian-Luca Lardi Michael Kehrli

Per i Quadri dell'edilizia Svizzera

Marco Sonego Regina Gorza

Per il sindacato Unia

Nico Lutz Vania Alleva Chris Kelley

Per il sindacato Syna

Johann Tscherrig Regula Thommen

APPENDICE I:

Tabella dei salari minimi secondo l'art. 10.2.1 contratto quadri della costruzione e Appendice 3 al contratto quadri della costruzione.

Suddivisione delle zone salariali

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 del contratto quadri della costruzione, le parti contraenti stabiliscono la ripartizione geografica e i salari base in franchi svizzeri come segue:

Salari base al 1° gennaio 2023

Salario mensile		Capi muratori e capi fabbrica
ROSSA	6833.–	Regione di Basilea e Ginevra.
BLU	6576.–	Argovia, Appenzello (AI/AR), Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friborgo, Grigioni (senza i distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, con il comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck-Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE	6320.–	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, senza il comune di Maloja), Ticino.

Per determinare il salario orario di un capo muratore occorre dividere il salario mensile per 176 (2112 : 12 = 176).